PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1204 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 - Individuazione dei criteri per la custodia alla catena o altro strumento di contenzione simile degli animali d'affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza

Il giorno **07 Luglio 2023** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI**
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica che:

la legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” prevede all’articolo 3, comma 3, che “Al responsabile della detenzione di un animale d’affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale”.

L’Amministrazione provinciale ha definito i criteri per la custodia alla catena o altro strumento di contenzione simile degli animali d’affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, presentando quindi gli stessi alla Federazione provinciale allevatori, in data 29 maggio 2023, e alla Commissione provinciale per gli animali d’affezione in data 6 giugno 2023. Il testo approvato nell’ambito della Commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione è stato nuovamente sottoposto, per le vie brevi, all’attenzione della Federazione provinciale allevatori che ne ha condiviso, a sua volta, i contenuti.

In data 9 giugno 2023 la Giunta provinciale ha adottato in via preliminare la presente proposta di deliberazione.

Successivamente è stata sentita, in data 29 giugno 2023, anche la competente Commissione permanente del Consiglio provinciale in merito alla presente proposta di deliberazione, la quale ha espresso parere favorevole (prot. PAT n. 517108 del 4 luglio 2023).

Si propone pertanto di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4, i criteri per la custodia alla catena o altro strumento di contenzione simile degli animali d’affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza di cui all’allegato A alla presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
- visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 51, del 3 marzo 2003;
- vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- vista l’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione (Rep. Atti n. 5/CU del 24 gennaio 2013) – recepimento” con la quale sono adottate anche le relative linee guida;

- visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4, i criteri per la custodia alla catena o altro strumento di contenzione simile degli animali d’affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza di cui all’allegato A alla presente deliberazione;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale;
3. di trasmettere la presente deliberazione, al fine di una sua ampia diffusione, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Consorzio dei Comuni trentini, all’Ordine dei medici veterinari della provincia di Trento e alla Federazione provinciale allevatori;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

Criteri per la custodia alla catena o altro strumento di contenzione simile degli animali d'affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4.

Si riportano di seguito le situazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4, nelle quali per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza è consentita la custodia degli animali d'affezione alla catena o altro strumento di contenzione simile:

a) i cani da guardiania utilizzati per la protezione degli animali detenuti nei momenti in cui non svolgono l'attività di sorveglianza e in tutti i casi in cui sia necessario per assicurare l'incolumità di terzi;
b) i cani utilizzati nel corso di attività cinotecnica, così come definita dalla legge 23 agosto 1993, n. 349, esclusivamente durante la medesima attività;
c) i cani che partecipano a manifestazioni, esposizioni e rassegne cinofile esclusivamente nel contesto delle stesse;
d) i cani che svolgono sport cinofili, esclusivamente nel contesto di tali discipline sportive;
e) i cani da soccorso e in dotazione alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco in tutti i casi ritenuti necessari dal proprio conduttore;
f) gli animali d'affezione nel caso in cui le abituali strutture di custodia degli stessi necessitino di interventi di riparazione/manutenzione/sostituzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei sopraccitati interventi e comunque non oltre 30 giorni;
g) gli animali d'affezione in situazioni contingibili e urgenti per assicurare l'incolumità di terzi.

La catena o altro strumento di contenzione simile, utilizzata nei casi sopra indicati, deve assicurare agli animali un adeguato accesso all'acqua di abbeverata, all'alimento e un riparo dal sole e dalle intemperie.

Gli strumenti di contenzione, ancorché utilizzati per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, devono comunque avere peso e dimensioni adeguate agli animali sui quali vengono utilizzati e avere una lunghezza tale da assicurare agli animali la possibilità di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire se stessi senza difficoltà. Inoltre gli strumenti di contenzione, nei casi di cui alle lettere a) e f), devono comunque avere una lunghezza non inferiore ai 4 metri, essere muniti alle loro estremità di due moschettoni rotanti ed essere agganciati ad una altezza massima da terra pari a un metro, adeguando la stessa all'altezza del cane. Nel caso in cui per motivate esigenze l'animale debba rimanere legato per più di 12 ore continuative nell'arco della giornata deve sempre essere assicurato un momento di sgambamento.